ALLEGATO

**Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020**

**A. Lettera dell'Unione europea**

Egregi Signori,

ho l'onore di confermarVi che abbiamo convenuto il seguente regime provvisorio per garantire la seconda proroga del protocollo attualmente vigente (16 novembre 2015 - 15 novembre 2019, già prorogato di un anno fino al 15 novembre 2020[[1]](#footnote-1)), in appresso "il protocollo", che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in attesa di concludere i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del protocollo.

In tale contesto l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania hanno convenuto quanto segue.

1. Dal 16 novembre 2020 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime applicabile durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni per un periodo massimo di un anno.
2. La contropartita finanziaria dell'Unione per l'accesso delle navi alle acque mauritane per il periodo della proroga corrisponderà all'importo annuo di cui all'articolo 2 del protocollo, quale modificato dalla commissione mista del 15 e 16 novembre 2016[[2]](#footnote-2). Tale pagamento sarà effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data di applicazione provvisoria del presente scambio di lettere.
3. L'importo del sostegno settoriale relativo al presente accordo di proroga è pari a 4,125 milioni di EUR. La commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente a quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, entro due mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. Le condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo afferenti all'attuazione e ai pagamenti del sostegno settoriale si applicheranno *mutatis mutandis*.
4. Qualora i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del relativo protocollo sfociassero nella firma che ne comporta l'applicazione prima della data di scadenza del periodo di un anno stabilita al punto 1, i pagamenti della contropartita finanziaria di cui ai punti 2 e 3 saranno ridotti *pro rata temporis*. L'importo corrispondente già versato sarà dedotto dalla prima contropartita finanziaria dovuta in virtù del nuovo protocollo.
5. Durante il periodo di applicazione di tale accordo di proroga, le licenze di pesca saranno rilasciate entro i limiti stabiliti dal protocollo, per mezzo di canoni o anticipi corrispondenti a quanto stabilito all'allegato 1, appendice 1, del protocollo.
6. Il presente scambio di lettere si applica provvisoriamente a decorrere dal 16 novembre 2020 o da qualsiasi data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, in attesa della sua entrata in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Vi prego di accusare ricevuta della presente e di confermare il Vostro accordo sul tenore della medesima.

Vogliate accettare, Signori, l'espressione della mia profonda stima.

*Per l'Unione europea*

**B. Lettera della Repubblica islamica di Mauritania**

Egregi Signori,

mi pregio di comunicarVi di aver ricevuto, in data odierna, la Vostra lettera così redatta:

"Egregi Signori,

ho l'onore di confermarVi che abbiamo convenuto il seguente regime provvisorio per garantire la seconda proroga del protocollo attualmente vigente (16 novembre 2015 – 15 novembre 2019, già prorogato di un anno fino al 15 novembre 2020[[3]](#footnote-3)), in appresso "il protocollo", che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in attesa di concludere i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del protocollo.

In tale contesto l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania hanno convenuto quanto segue.

1. Dal 16 novembre 2020 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime applicabile durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni per un periodo massimo di un anno.
2. La contropartita finanziaria dell'Unione per l'accesso delle navi alle acque mauritane per il periodo della proroga corrisponderà all'importo annuo di cui all'articolo 2 del protocollo, quale modificato dalla commissione mista del 15 e 16 novembre 2016[[4]](#footnote-4). Tale pagamento sarà effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data di applicazione provvisoria del presente scambio di lettere.
3. L'importo del sostegno settoriale relativo al presente accordo di proroga è pari a 4,125 milioni di EUR. La commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente a quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, entro due mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. Le condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo afferenti all'attuazione e ai pagamenti del sostegno settoriale si applicheranno *mutatis mutandis*.
4. Qualora i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del relativo protocollo sfociassero nella firma che ne comporta l'applicazione prima della data di scadenza del periodo di un anno stabilita al punto 1, i pagamenti della contropartita finanziaria di cui ai punti 2 e 3 saranno ridotti *pro rata temporis*. L'importo corrispondente già versato sarà dedotto dalla prima contropartita finanziaria dovuta in virtù del nuovo protocollo.
5. Durante il periodo di applicazione di tale accordo di proroga, le licenze di pesca saranno rilasciate entro i limiti stabiliti dal protocollo, per mezzo di canoni o anticipi corrispondenti a quanto stabilito all'allegato 1, appendice 1, del protocollo.
6. Il presente scambio di lettere si applica provvisoriamente a decorrere dal 16 novembre 2020 o da qualsiasi data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, in attesa della sua entrata in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.".

Confermo che il contenuto della Vostra lettera è accettabile per il mio governo.

La Vostra nonché la presente costituiscono un accordo conformemente alla Vostra proposta.

Vogliate accettare, Signori, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della Repubblica islamica di Mauritania*

1. Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell'8 novembre 2019 (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. Decisione (UE) 2017/451 della Commissione, del 14 marzo 2017 (GU L 69 del 15.3.2017, pag. 34). [↑](#footnote-ref-2)
3. Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell'8 novembre 2019 (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 1). [↑](#footnote-ref-3)
4. Decisione (UE) 2017/451 della Commissione, del 14 marzo 2017 (GU L 69 del 15.3.2017, pag. 34). [↑](#footnote-ref-4)